



Comune di SAN SPERATE

Provincia Sud Sardegna – via Sassari, 12 – 09026 San Sperate
www.sansperate.net | protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Ordinanza n. 7 del 13/05/2024

OGGETTO: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO E PREVENZIONE 2024. ORDINANZA PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE FONDI.

IL SINDACO

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/53 del 04/05/2023 relativa alle “Prescrizioni Regionali Antincendio 2023/2025” con la quale in attuazione dell’art. 3, comma 3. lett. f) della L. 353/2000 e dell’art. 24 della L.R. 8/2016 vengono disciplinate le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innescò di incendio nelle aree a rischio e nei periodi a pericolo di incendio boschivo;

Considerato che il suddetto provvedimento prevede quale periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” il periodo tra il 1° giugno e il 31 ottobre, salvo eventuali modifiche anche per ambiti territoriali specifici in considerazione dell’andamento meteorologico stagionale;

Preso atto che a seguito di verifiche degli organi competenti sono emerse situazioni di abbandono, incuria e degrado derivanti dalla mancata o discontinua pulizia dei terreni nonché dell’obbligatoria attività di sfalcio dell’erba e/o di potatura delle essenze arboree poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;

Valutato che la presenza di terreni, recintati e non, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, siti all’interno e all’esterno del centro urbano possono provocare seri problemi di igiene, dando luogo alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone e ai beni del territorio;

Dato atto che:

- gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliato alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali sopra richiamate;
- è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali o situazioni di rischio igienico dovuto al ristagno delle acque stesse;

- i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, provocano sovente gravi problemi di visibilità e viabilità, a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza, quali il taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine e dei rami di piante che si protendono fin oltre il ciglio stradale;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopraesposti, e al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica delle persone, adottare appositi provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e di aree degradate, con particolare riferimento a quelle poste in prossimità delle civili abitazioni;

Accertata la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 241/90;

Visto l'art. 50 comma 5 per i quali il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti in casi di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Visto il Piano Comunale di Emergenza e Protezione Civile; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 11/04/2007;

Visto il D.Lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione civile";

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla Legge per l'emissione dell'Ordinanza Sindacale contingibile e urgente;

ORDINA

per le motivazioni in premessa, ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siano di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche), nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali, con annesso aree pertinenziali private, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso ENTRO E NON OLTRE IL 31 maggio 2024, e successivamente, ogni qualvolta necessario consistenti in:

- Sfalciatura dell'erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalciatura di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, ricadenti nella proprietà privata e pubblica, ricadenti nel territorio comunale;

- Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private e pubbliche site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
- Rimozione dello sfalcio e dei tagli, dalle aree di cui ai precedenti punti e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge;
- Manutenzione, pulizia e spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.

AVVERTE

che in caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, l'applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa pari a € 500,00.

Le violazioni alle Prescrizioni Regionali antincendio saranno punite a norma dell'art. 10 della L. 353/2000, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento chiunque interessato può presentare ricorso giurisdizionale al TAR della Sardegna entro 60 giorni dalla notifica/pubblicazione del provvedimento nei modi e nei termini previsti dalla Legge, oppure Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica/pubblicazione del provvedimento

DEMANDA

All'area 5 "AREA tecnica e servizi manutentivi" e all'AREA 3 "Polizia Locale":

- la vigilanza ai fini della corretta osservanza della presente ordinanza;
- l'esecuzione dei provvedimenti gestionali conseguenti, in relazione alle aree di proprietà comunale;
- l'individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, dei dati catastali di ciascun fondo, e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori, ivi compreso l'esecuzione d'ufficio dei lavori di pulizia e bonifica dei siti, per i quali si accerti l'inadempienza da parte di privati o altri soggetti, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale, e trasmesso:

- alla Prefettura di Cagliari;

- al Comando Polizia Locale di San Sperate;
- alla Stazione Carabinieri di San Sperate
- alla provincia del Sud Sardegna;
- Servizio Ambiente e Salute – ASL Cagliari – pec: serv.saluteambiente@pec.aslcagliari.it;

San Sperate, lì 13/05/2024

IL SINDACO
Dott. Fabrizio MAEDDU